

DELIBERA CONSILIARE n° 2 del 24/10/2014

di cui al punto 10 dell'o.d.g. del verbale del Consiglio Direttivo del 24/10/2014 prot. n. 464/2014

Oggetto: richiesta adesione all'associazione volontaria fra gli Ordini ed i Collegi dei Tecnici denominata "RETE delle Professioni Tecniche della Basilicata.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO che, in conformità a quanto avvenuto a livello dei Consigli Nazionali, anche in Basilicata, in modo del tutto spontaneo, si è costituita nell'ambito del C.U.P. (Comitato Unitario delle Professioni) la "Rete Regionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica della Basilicata" o, più brevemente, "RETE PROFESSIONI TECNICHE";

PRESO ATTO altresì, che la "RETE PROFESSIONI TECNICHE"; è un'Associazione volontaria, costituita dagli Ordini e dei Collegi delle professioni regolamentate dell'area tecnica delle province di Potenza e Matera ed ha il fine di fornire agli iscritti, in maniera coordinata, gli stessi servizi forniti da ogni singolo Ordine e/o Collegio;

CONSIDERATO quindi, che la compartecipazione alle spese vive sostenute dalla "RETE PROFESSIONI TECNICHE" si configura quale spesa nell'ambito dei servizi a sostegno della professione;

DELIBERA

1. di aderire all'Associazione volontaria fra gli Ordini ed i Collegi delle professioni regolamentate dell'area tecnica denominata "Rete Regionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica della Basilicata";
2. di approvare lo Statuto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di delegare il Presidente alla sua sottoscrizione del sopra citato Statuto;
4. di partecipare alle spese che la "Rete Regionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica della Basilicata" sostiene a sostegno della professione intellettuale degli iscritti in conformità a quanto previsto nello Statuto stesso;
5. di prendere atto che le decisioni saranno assunte a maggioranza riportando nei verbali il pensiero dei dissidenti (in maniera sintetica);
6. di autorizzare il Tesoriere all'erogazione delle spese di attivazione e costituzione ed all'inserimento della voce relativa alle spese di partecipazione alla "Rete Regionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica della Basilicata" nel bilancio preventivo dell'Ordine.

Potenza lì, 24 ottobre 2014

Il Segretario

Benedetta Rago, dottore forestale



Il Presidente

Domenico Pisani, dottore agronomo

RETE REGIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA DELLA BASILICATA-

SCHEMA DI STATUTO

Articolo 1.

(Denominazione - Sede)

1. E' costituita dai Consigli Provinciali e/o Regionali degli Ordini e dei Collegi delle professioni regolamentate dell'area tecnica della Regione Basilicata un'associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata: "Rete Regionale delle Professioni dell'Area Tecnica e Scientifica della Basilicata", a più brevemente "RETE PROFESSIONI TECNICHE"

2. L'associazione ha sede in Potenza.

3. L'Assemblea ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni a rappresentanze e di sopprimerli.

Articolo 2

(Durata)

1. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2100, salve eventuali proroghe o scioglimento anticipato deliberati dall'Assemblea straordinaria con le modalità indicate dall'art. 8.

Articolo 3

(Scopo e oggetto)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e, in conformità agli interessi comuni alle professioni dell'area tecnica e scientifica, oltre che nel rispetto dell'autonomia di rappresentanza, decisionale e operativa dei relativi Consigli Provinciali e/o Regionali sui profili di specifica competenza, si propone le seguenti finalità:

- a) coordinare la presenza a livello istituzionale degli enti rappresentativi delle professioni tecniche e scientifiche, assicurando che essa sia adeguata al ruolo preminente di tali professioni nel contesto economico e sociale in cui operano;
- b) promuovere e incentivare l'utilizzo delle conoscenze tecniche e scientifiche del settore nell'intero territorio nazionale, affinché le attività riconducibili alle professioni dell'area tecnica e scientifica siano coerenti con i principi della sviluppo sostenibile e della bioeconomia;
- c) promuovere l'integrazione delle professioni dell'area tecnica e scientifica nella società civile per rispondere sollecitamente a tutte le sue esigenze;

- d) elaborare principi etici e deontologici comuni;
- e) fornire consulenza e assistenza agli Associati;
- f) promuovere politiche globali riguardanti le costruzioni, l'ambiente, il paesaggio, il territorio e le sue trasformazioni, le risorse e i beni naturali, i rischi, la sicurezza, l'agricoltura, l'alimentazione;
- g) promuovere il coordinamento interprofessionale per la formazione di base e l'aggiornamento continuo, anche in relazione ai rapporti con il mondo accademico;
- h) promuovere la regolazione ed autoregolamentazione delle competenze professionali anche mediante un tavolo permanente di concertazione e arbitrate;
- i) rappresentare, per competenza, il settore delle professioni tecniche e scientifiche, nei limiti del presente Statuto, nei confronti delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, incluse le associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all'area tecnica scientifica;
- j) organizzare conferenze professionali, simposi e ogni altro evento utile a promuovere e diffondere le conoscenze tecniche e scientifiche dei diversi settori di competenza;
- k) creare le condizioni per il reciproco sostegno e la proficua collaborazione tra le professioni dell'area tecnica e scientifica e tra queste e il mondo della ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso il coordinamento dei Centri studi e commissioni *ad hoc* per tematiche di interesse comune, ed eventualmente con la costituzione di un Centro Studi comune;
- l) promuovere, anche a livello legislative, l'innovazione della normativa del settore.

2. L'Associazione può aderire ad altre associazioni o enti regionali, nazionali e internazionali, aventi finalità analoghe a quelle indicate al comma precedente.

3. L'Associazione può promuovere, anche con la partecipazione delle casse di previdenza dei rispettivi Ordini e Collegi professionali e dei soggetti di cui al comma 2, la costituzione di fondazioni per finalità di studio, ricerca e diffusione del patrimonio culturale delle professioni tecniche e scientifiche.

Articolo 4

(Associati)

1.

L'

Associazione, è costituita dai Consigli Provinciali e/o Regionali degli Ordini e dei Collegi delle

professioni dell'area tecnica e scientifica aderenti.

2. I Consigli associati sono tenuti a rendere noti all'Associazione gli indirizzi ai quali è ispirata la propria attività, qualora essa si riferisca a fatti di interesse comune alle professioni dell'area tecnica e scientifica e sia pertanto di interesse associativo.
3. Gli Associati hanno l'obbligo di osservare il presente statuto.
4. Le domande di ammissione di nuovi Associati sono indirizzate al Coordinatore. L'ammissione è deliberata dall'Assemblea.
5. Il rapporto associativo decorre, agli effetti contributivi, dal primo giorno del semestre solare nel quale è avvenuta l'ammissione.
6. Ogni Associato può esercitare il diritto di recesso, con dichiarazione da comunicare mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento al Coordinatore dell'Associazione. Il recesso dell'Associato ha effetto con la fine dell'anno solare in corso, se comunicato almeno sei mesi prima e, in caso contrario, con la fine dell'anno solare successivo.
7. L'esclusione degli Associati può essere deliberata dall'Assemblea per gravi motivi. In particolare, costituiscono gravi motivi di esclusione: qualsiasi grave violazione del presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione e degli obblighi che ne scaturiscono; il perseguimento di interessi in conflitto con le finalità o gli interessi della Associazione; gravi inadempimenti degli obblighi contributivi. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata all'Associato, entro 15 giorni, dal Coordinatore dell'Associazione mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
8. L'Associato receduto o escluso non ha alcun diritto sui fondi comuni, conservando l'obbligo di versare le quote contributive maturate fino al giorno del recesso o dell'esclusione.
9. La qualità di Associato non è trasmissibile.

Articolo 5 (Organi)

1. Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Coordinatore;
- c) i Referenti di Area tematica;
- d) il Segretario-Tesoriere;
- e) il Revisore dei conti.

2. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, nelle modalità stabilite con regolamento approvato dall'Assemblea. La partecipazione alle Assemblee degli Associati non dà diritto ad alcun rimborso.

Articolo 6
(Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita dai Presidenti dei Consigli Associati o loro delegati in regola con il pagamento dei contributi associativi. Ciascun Presidente o suo delegato può farsi assistere in Assemblea da un consigliere dello stesso Ordine o Collegio senza diritto di voto.
2. L'Assemblea è convocata, presso la sede della Associazione o in altro luogo, dal Coordinatore; quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo degli Associati con indicazione degli argomenti da trattare, nonché in ogni altro caso previsto dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da inviare agli Associati con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, salvo casi di urgenza. In questi ultimi casi, la convocazione dovrà avvenire almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.
3. Nell'avviso di convocazione sono riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione, nonché il luogo della stessa. Nell'avviso è indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Referente di Area tematica presente più anziano di età.
5. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale, con l'eventuale assistenza di un incaricato, che è sottoscritto dal Coordinatore dell'Assemblea e dal Segretario-Tesoriere.
6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Articolo 7
{Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva, entro il termine di cui al successivo comma 2, il bilancio preventivo annuale, redatto dal Coordinatore e dal Segretario-Tesoriere;
- b) approva, entro il termine di cui al successivo comma 2, il bilancio consuntivo e l'ammontare dei contributi ordinari dovuti all'Associazione dagli Associati;
- c) delibera in merito a eventuali contributi speciali, nonché al relativo ammontare, dovuti all'Associazione dagli Associati per far fronte a spese straordinarie, quali: costituzione di sedi amministrative o di rappresentanza, centri studio, fondazioni.
- d) delibera in merito agli indirizzi strategici dell'Associazione, all'adesione agli enti e soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 ed alla costituzione di fondazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- e) elegge il Coordinatore;

- f) elegge il Segretario-Tesoriere;
- g) definisce le Aree tematiche;
- h) elegge i Referenti di Area tematica;
- i) nomina il Revisore dei conti;
- j) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati;
- k) nell'ambito degli scapi fissati dal presente Statuto, indica le direttive dell'attività dell'Associazione e ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- l) delibera sulle materie di sua competenza per altre disposizioni del presente Statuto o per legge.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Coordinatore almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente redatto dal Coordinatore e dal Segretario - Tesoriere. L'Assemblea ordinaria deve essere altresì convocata dal Coordinatore entro il 31 ottobre dell'anno solare per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

Articolo 8

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla proroga e sullo scioglimento anticipate dell'Associazione.

Articolo 9

(Voti-Costituzione dell'Assemblea-Validità delle deliberazioni)

1. Ciascun Associato ha diritto di esprimere in Assemblea un solo voto.

2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi dei voti.

4. Le votazioni, sia in sede di Assemblea ordinaria che di Assemblea straordinaria, si fanno normalmente per alzata di mano, sempreché l'Assemblea a semplice maggioranza non disponga

diversamente, con decisione da prendersi per alzata di mano.

5. Ciascun Associate, in caso di assenza o impedimento del presidente dell'Ordine o Collegio professionale, può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta rilasciata all'uopo ad un consigliere del proprio Ordine o Collegio, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte della Associazione

Articolo 10 (Coordinatore)

1. Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea tra i Presidenti o loro delegati degli Ordini e Collegi aderenti. Il Coordinatore dura in carica due anni e mezzo. Il Coordinatore esprime all'esterno la posizione e il pensiero dell'Associazione, sentiti i Referenti di Area tematica.

2. Sui temi tecnici specifici, afferenti un'Area tematica, il Coordinatore delegherà ad esprimere all'esterno la posizione e il pensiero dell'Associazione il corrispondente Referente di Area tematica, salvo casi da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

3. Il Coordinatore presiede, salvo assenza o impedimento, l'Assemblea. Il Coordinatore ha la firma e la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'associazione.

Articolo 11 (Referenti di Area tematica, Segretario-Tesoriere)

1. Nella prima seduta dell'Assemblea successiva alla costituzione vengono definite le Aree tematiche e conseguentemente eletti i Referenti di Area tematica.

2. Il Segretario-Tesoriere e i Referenti di Area tematica sono eletti dall'Assemblea tra i Presidenti o loro delegati degli Ordini e Collegi aderenti. Essi durano in carica due anni e mezzo.

3. Il Coordinatore è sostituito dal Referente di Area tematica, in ordine di anzianità di età, in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il Segretario-Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e ne sottoscrive i verbali insieme al Coordinatore. Cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee, nonché il libro degli Associati.

5. Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa e la contabilità della Associazione. Redige l'inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 12

(Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea.
2. Il Revisore dei conti dura in carica due anni, può essere revocato solo per giusta causa ed è rieleggibile. L'emolumento è fissato per i due anni dall'Assemblea.
3. Il Revisore dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui conto consuntivo.

Articolo 13

(Fondo comune-Contributi)

1. Il fondo comune è costituito a norma di legge.
2. L'esercizio è corrispondente all'anno solare.
3. Ogni Associato alla Associazione è tenuto alla corrispondenza di un contributo ordinaria annuale. L'ammontare complessivo dei contributi ordinari annuali è stabilito dall'Assemblea ordinaria precedentemente o in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo di cui all'articolo art. 7, comma 1, lett. a) del presente Statuto ed è così ripartito:
 - a) il quaranta per cento (40%) del contributo complessivo annuo è ripartito in quote uguali tra tutti i Consigli Nazionali Associati;
 - b) il sessanta per cento (60%) è ripartito tra i Consigli Nazionali Associati in funzione del numero dei rispettivi iscritti, che viene rilevato al 31 dicembre di ciascun anno.
4. Nel corso dell'esercizio l'Assemblea straordinaria può deliberare il versamento di contributi speciali la cui ripartizione avviene secondo i criteri indicati al precedente comma 3.
5. L'Associazione può accettare anche eventuali contributi di terzi erogati per sostenere l'attività istituzionale.
6. Le quote e i contributi associativi riscossi dall'Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

FIRMATO:

Rete

Stimato fra i 5 e i 6 mila euro il costo della manifestazione (Stati Generali delle Professioni Tecniche in Basilicata) si prevede la contribuzione di €1,00// ad iscritto per i seguenti Ordini:

Geometri Matera

Periti Industriali Matera

Periti Industriali Potenza

Ingegneri potenza

Dott. agrari Matera

Dott. Agrari Potenza

Circa € 2.000,00//

0,40 € ad iscritto

Architetti Potenza

Ingegneri Potenza

Periti Agrari Matera

Periti agrari Potenza

Architetti Matera

Geometri Potenza

Geologi Basilicata

Circa € 2.000,00//

Residui € 1600,00//

Totale € 5.600,00//

Rispetto al precedente preventivo, tenuto conto dei risultati della riunione del 06/10/2014 si dimezzano gli importi per cui la previsione di 1 euro passa a 50 centesimi e quella di 40 centesimi a 20 centesimi per cui il totale è di circa 3.000 euro.